

Capitale sociale 50.000,00 i.v.
Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1
Tel.:+39.02.54123457 - +39.02.65560922

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Problematiche IVA e doganali della Brexit

Con decorrenza dal 1.2.2020 il Regno Unito (e l'Irlanda del Nord), recedendo dall'Unione Europea, è **diventato a tutti gli effetti un "paese terzo"**. L'Accordo di recesso, in vigore dalla suindicata data, ha tuttavia previsto un **periodo transitorio che si è concluso il 31.12.2020** durante il quale sono rimaste in vigore le norme comunitarie in materia di IVA e dogane. **A partire, dunque, dal 1.1.2021 si realizza l'uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell'Unione europea, i cui rapporti sono regolati dall'Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 24.12.2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31.12.2020).

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2021, in seguito al recesso del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale della UE, esercitato con l'Accordo entrato in vigore il 1° febbraio 2020 (c.d. Brexit), e alla conclusione del periodo transitorio di applicazione del diritto dell'UE in materia di IVA e Dogane, i rapporti con tale Stato devono essere regolati, in via provvisoria, dall'Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 24.12.2020, il cui iter normativo non è ancora ultimato (deve infatti essere ancora ratificato dal Parlamento e dal Consiglio della UE).

L'uscita del Regno Unito dalla UE comporta che assumano nuovamente rilevanza le barriere doganali e, di conseguenza, che le operazioni realizzate tra soggetti nazionali e soggetti residenti in tale Paese (siano esse operazioni tra soggetti passivi d'imposta [B2B] ovvero tra soggetti passivi e privati [B2C]) subiscano un trattamento agli effetti dell'IVA e delle dogane differente rispetto al passato non trovando più applicazione le norme comunitarie, operative in via transitoria sino al 31.12.2020.

Operazioni aventi ad oggetti beni

Come premesso, l'effetto più evidente della Brexit è individuabile nella rilevanza delle barriere doganali nei rapporti con tale Stato cui ne deriva il mutamento del trattamento ai fini IVA riferibile alle operazioni di cessioni e di acquisti di beni poste in essere con operatori del Regno Unito (cfr. documento Commissione europea "Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni" del

10.12.2020). In particolare, qualora le operazioni coinvolgano esclusivamente soggetti passivi d'imposta, verranno meno le disposizioni relative agli acquisti e alle vendite intracomunitari contenute agli artt. 38 e 41 del DL 331/93 e diventeranno invece operative le norme che regolano le importazioni e le esportazioni di beni rispettivamente ai sensi degli artt. 8 e 67 e ss del DPR 633/72, con conseguente espletamento delle formalità doganali (cfr. Regolamento UE n. 952/2013 che istituisce il Codice Doganale dell'Unione).

Più in dettaglio, dall'1.1.2021 le operazioni tra soggetti B2B con trasferimento di beni tra Italia e Regno Unito, e viceversa, realizzano:

1. laddove il cedente sia il soggetto residente:
 - una cessione all'esportazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);
 - una cessione all'esportazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.

OSSERVA

Per le operazioni di esportazione, ai fini della non imponibilità IVA, è necessario ottenere la prova dell'avvenuta esportazione dei beni, da acquisire verificando nel sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il Movement Reference Number (MRN) riportato nella documentazione doganale.

L'operazione assume rilevanza ai fini della costituzione del plafond per gli esportatori abituali autorizzati ad effettuare acquisti in regime di non imponibilità di IVA ai sensi dell'art. 8 co.1 lett. c) del DPR 633/72.

2. laddove il cessionario sia il soggetto residente: un'importazione di beni ai sensi dell'art. 67 co. 1 del DPR 633/72, avente ad oggetto l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell'Unione europea (i beni non devono essere stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro dell'UE diverso dall'Italia).

OSSERVA

Sulla base dell'Accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito, le merci di origine preferenziale inglese sono immesse in libera pratica nell'Unione europea a dazio agevolato. L'operatore economico, per le importazioni (sia in UE che nel Regno Unito) dovrà quindi attestare alla dogana di entrata la natura di origine preferenziale delle merci, producendo, unitamente alla fattura di acquisto e se richiesto dalle autorità doganali, la documentazione

che attesti la produzione e l'approvvigionamento che ha attribuito l'origine preferenziale UK o UE.

Nell'ambito delle operazioni tra operatori soggetti passivi e privati consumatori finali, viene meno il regime delle vendite "a distanza" disciplinato dagli articoli 40 co. 3 e 4 e 41 co.1 lett. b) del DL 331/93, trovando invece applicazione le ordinarie disposizioni previste per le esportazioni e le importazioni.

Più in particolare, nei rapporti B2C tra Italia e Regno Unito dall'1.1.2021 si realizzano:

1. laddove il cedente sia il soggetto passivo residente: una cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto il trasporto e l'esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);

OSSERVA

Venendo meno le norme sugli scambi intracomunitari l'operazione non può più qualificarsi come vendita "a distanza", configurando invece una ordinaria cessione all'esportazione. Sul punto occorre osservare che le vendite effettuate nell'ambito del commercio elettronico indiretto, poiché assimilate alle vendite per corrispondenza (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 274/2009), se effettuate da commercianti al minuto, dovrebbero essere esonerate dalla fatturazione e dalla certificazione fiscale (art. 22 comma 1 n. 1) del DPR 633/72 e art. 2 lett. oo) del DPR 696/96), nonché dalla trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1 lett. a) del DM 10 maggio 2019), anche laddove effettuate nei confronti di privati extra-Ue in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8 lett. a) del DPR 633/72.

Si rammenta, infine, che anche in questo contesto, ai fini della non imponibilità IVA, è necessario ottenere la prova dell'avvenuta esportazione dei beni, da acquisire verificando nel sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il Movement Reference Number (MRN) riportato nella documentazione doganale.

L'operazione assume rilevanza anche ai fini della costituzione del plafond per gli esportatori abituali autorizzati ad effettuare acquisti in regime di non imponibilità di IVA ai sensi dell'art. 8 co.1 lett. c) del DPR 633/72.

2. laddove il cessionario sia il soggetto privato italiano: un'importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell'art. 67 del DPR 633/72, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell'Unione europea (i beni non devono essere stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro dell'UE diverso

dall'Italia). L'imposta, in questo caso, risulta a carico del privato consumatore acquirente nazionale.

Per effettuare le operazioni descritte gli operatori non saranno più tenuti all'iscrizione nell'archivio VIES ma dovranno acquisire il codice EORI per espletare le formalità doganali. Inoltre, verrà meno l'obbligo di adempiere alla presentazione dei modelli Intrastat (modelli INTRA -1 bis e INTRA-2 bis) di cui all'art. 50 del DL 331/93 (ove obbligatorio), nonché alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, c.d. "esterometro" in quanto escluse dall'adempimento le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

OSSERVA

Si rileva che gli effetti dell'uscita del Regno Unito dalla UE impattano altresì sul regime IVA e doganale relativo alle movimentazioni di beni mobili effettuate tra i due Stati senza il trasferimento della proprietà.

Potrebbe trattarsi, ad esempio, di:

- trasferimenti di beni propri per finalità rientranti nell'esercizio d'impresa ai fine di costituire ad esempio uno stock di merci nel territorio del Regno Unito;
- trasferimenti di beni propri per operazioni di lavorazione, perizie, perfezionamento o riparazioni e manutenzioni;
- trasferimenti di beni da installare da parte del fornitore o per suo conto per poi essere ceduti.

Tali operazioni non potranno più essere trattate in base alle disposizioni del DL 331/93 ma si dovrà ricorrere, ove possibile, agli istituti doganali quali il perfezionamento attivo e passivo o l'ammissione temporanea ovvero alle ordinarie disposizioni relative alle esportazioni o importazioni.

Operazioni aventi ad oggetto servizi

La qualifica di "paese terzo" assunta dal Regno Unito nell'ambito delle prestazioni di servizi comporta effetti sul regime IVA di tali operazioni più limitati rispetto a quelli che emergono per le transazioni su beni mobili (cfr. documento Commissione europea "Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi" del 9.12.2020).

In linea generale, specialmente nel caso dei servizi generici, la rilevanza territoriale IVA di una prestazione di servizi non dovrebbe mutare considerato che il criterio di collegamento distingue a seconda della circostanza che il prestatore o il committente siano stabiliti o residenti oppure il luogo di utilizzo si trovi entro i confini del territorio dello Stato o fuori dallo stesso.

Prestazioni "generiche"

Con riferimento alle prestazioni "generiche", infatti, la regola generale prevista all'art. 7-ter del DPR 633/72 deve ritenersi tuttora valida anche in seguito al recesso del Regno Unito dalla UE. Subiscono, invece, qualche modifica gli obblighi documentali e comunicativi delle relative operazioni.

Ai sensi del suindicato articolo:

- le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il committente stesso (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72). In pratica, laddove:
 - ✓ il committente sia un soggetto passivo inglese il servizio sarà fuori campo di applicazione dell'IVA in Italia e ai sensi dell'art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72, il prestatore nazionale dovrà emettere una fattura, recante la dicitura "non soggetta";

OSSERVA

Per attestare lo status di soggetto passivo d'imposta del committente, il prestatore, non potendo più effettuare la verifica dall'archivio VIES, deve ottenere dallo stesso la prova documentale rilasciata dall'Autorità competente (cfr. art. 18 par. 3 del regolamento UE 282/2011).

- ✓ il committente sia il soggetto passivo nazionale il servizio sarà rilevante in Italia. In tale circostanza, il committente è tenuto ad applicare l'imposta dovuta mediante inversione contabile, a norma dell'art. 17 co. 2 primo periodo del DPR 633/72, emettendo un'autofattura.

Per le operazioni anzidette vengono meno gli obblighi relativi alla presentazione dei modelli Intrastat (modello INTRA-1 quater e INTRA-2 quater) di cui all'art. 50 del DL 331/93, ma resta ferma la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.3.2019 n. 85).

- le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il prestatore (art. 7-ter co. 1 lett. b) del DPR 633/72). Qualora il prestatore sia un soggetto passivo inglese e il committente privato sia residente nel territorio dello Stato la prestazione dovrà considerarsi fuori campo di applicazione dell'IVA in Italia, viceversa avrà rilevanza nel territorio nazionale e sarà soggetta all'imposta in Italia al pari di una operazione interna. In quest'ultima ipotesi resta fermo per il prestatore soggetto passivo nazionale l'obbligo di provvedere alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.3.2019 n. 85).

Passando all'analisi delle prestazioni che derogano alla regola generale di territorialità dell'imposta ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72, occorre distinguere le operazioni che vedono coinvolti esclusivamente soggetti passivi (B2B) da quelle in cui una delle controparti è un soggetto privato (B2C). In particolare, nei rapporti B2B, occorre fare riferimento alle prestazioni contenute agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72. Per queste, in linea generale, il trattamento IVA previsto nel caso di coinvolgimento di un soggetto residente nel Regno Unito, anche in seguito alla conclusione del periodo transitorio dell'Accordo di recesso, non dovrebbe mutare in quanto il criterio per l'individuazione del luogo di effettuazione della prestazione è legato al luogo in cui i beni sono localizzati o al luogo in cui le prestazioni vengono eseguite, vale a dire all'interno del territorio dello Stato o fuori dal medesimo.

OSSERVA

Tra le prestazioni riportate nei suindicati articoli, solo quelle relative ai servizi di ristorazione e catering a bordo di aereo, nave o treno (art. 7-quater co.1 lett. d) del DPR 633/72) e alle locazioni a breve termine di mezzi di trasporto (art. 7-quater co. 1 lett. e) del DPR 633/72) devono essere riconsiderate sotto un profilo territoriale in seguito alla Brexit poiché dovrà tenersi conto del fatto che dall'1.1.2021 il Regno Unito non sarà più compreso nel territorio dell'Unione europea.

Qualora ai sensi dei richiamati articoli, le prestazioni non siano rilevanti in Italia e il prestatore del servizio sia un soggetto nazionale, lo stesso sarà tenuto ad emettere una fattura con l'annotazione di "operazione non soggetta" ai sensi dell'art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72. Nel caso opposto e laddove il committente sia un soggetto italiano occorrerà assolvere l'imposta dovuta in Italia con il meccanismo dell'inversione contabile a norma del dell'art. 17 co. 2 primo periodo del DPR 633/72 mediante emissione di autofattura da parte del committente stesso.

Permane anche in questo caso l'obbligo di provvedere alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.

Le considerazioni svolte finora in merito agli effetti della Brexit nelle prestazioni non generiche nei rapporti B2B possono rendersi valide anche nei rapporti B2C per i servizi di cui agli articoli dal 7-quater al 7-octies del DPR 633/72.

OSSERVA

Anche in tale ambito, in seguito alla Brexit, risulta necessario riconsiderare alcuni servizi in termini di territorialità dell'imposta.

Si riportano di seguito le prestazioni il cui trattamento IVA ha subito delle modifiche dal 1.1.2021:

- prestazioni di ristorazione e catering a bordo di aereo, nave o treno di cui all'art. 7- quater co. 1 lett. d) del DPR 633/72;
- locazione a breve termine di mezzi di trasporto di cui all'art. 7- quater co. 1 lett. e) del DPR 633/72;
- prestazioni di trasporto intracomunitario di beni di cui all'art. 7-sexies co. 1 lett. c) del DPR 633/72 (non più applicabile per i trasporti con il Regno Unito);
- locazione a lungo termine di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto di cui all'art. 7- sexies co. 1 lett. e) del DPR 633/72;
- prestazioni di cui all'art. 7- septies del DPR 633/72. In particolare queste, non assumendo rilevanza territoriale in Italia se rese verso soggetti privati residenti fuori dalla Comunità, dal 1.1.2021 saranno fuori dal campo di applicazione dell'IVA se rese ad un privato inglese.

Nei casi in cui il prestatore sia un soggetto Italiano sarà necessaria l'emissione di una fattura ai sensi dell'art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72 con l'indicazione di "operazione non soggetta" e l'operazione dovrà essere riportata nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.

**Rapporti con
soggetti non
residenti:
identificazione
diretta ai fini IVA**

In aggiunta a quanto esposto finora, altri effetti rilevanti del recesso del Regno Unito dalla UE si riscontrano in capo ai soggetti inglesi che fino al 31.12.2020 hanno operato in Italia per mezzo di posizione IVA richiesta mediante identificazione diretta (art. 35-ter del DPR 633/72).

Si rammenta che, in linea di principio, i soggetti passivi non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia sono tenuti a richiedere una posizione IVA ricorrendo alla procedura di identificazione diretta di cui all'[art. 35-ter](#) del DPR 633/72 ovvero alla nomina di un [rappresentante fiscale](#) ai sensi dell'[art. 17](#) co. 3 del DPR [633/72](#) nel caso di soggetti residenti in un paese extra-UE con cui non esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 220/E/2003).

Tanto premesso, ne deriverebbe che gli operatori economici inglesi i quali prima del 31.12.2020 si sono identificati direttamente ai fini IVA in Italia ai sensi del citato art. 35-ter sarebbero tenuti a nominare un rappresentante fiscale. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 1.2.2021 n. 7 ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.

L'Amministrazione finanziaria, nel documento di prassi citato, ha infatti esaminato l'Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 24 dicembre 2020 ritenendo sussistenti i requisiti per riconoscere ai soggetti stabiliti nel Regno Unito la possibilità di fruire dell'istituto dell'identificazione diretta ai fini IVA di cui all'art. 35-ter del DPR 633/72. Pertanto anche successivamente al realizzarsi degli effetti della Brexit, i soggetti del Regno Unito possono scegliere se identificarsi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72 o nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72, analogamente a quanto avveniva sino al 31.12.2020. Possono, inoltre, continuare ad avvalersi della posizione IVA in Italia coloro che si erano identificati ai fini IVA in Italia prima dell'1.1.2021. Laddove i soggetti del Regno Unito, in via cautelativa, avessero provveduto a nominare un rappresentante fiscale, potranno valutare se mantenerlo ovvero se effettuare il passaggio all'identificazione diretta.

**Rapporti con
soggetti non
residenti:
rimborsi IVA**

Un'altra questione rilevante che deve essere riconsiderata nello scenario post Brexit, è quella relativa alla possibilità e alle modalità di richiesta di rimborso dell'Iva assolta in Italia da un soggetto inglese.

Fino al 31.12.2020, laddove il soggetto residente nel Regno Unito (privo di stabile organizzazione in Italia) si fosse trovato a credito di IVA in Italia, in assenza di un numero di partita IVA italiano richiesto mediante identificazione diretta (art. 35-ter del DPR 633/72) o della nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 co. 3 del DPR 633/72), avrebbe potuto applicare la procedura di presentazione dell'istanza di rimborso IVA, mediante portale informatico, nel proprio Stato membro di stabilimento secondo le previsioni della direttiva 2008/9/CE (la procedura è stata implementata nel nostro ordinamento, quale Stato membro di rimborso, dall'art. 38-bis2 del DPR 633/72).

Dal 1.1.2021, in considerazione dell'Accordo tra UE e Regno Unito volto a garantire un contesto di cooperazione amministrativa al fine di assicurare il rispetto della normativa IVA e alla luce dei chiarimenti forniti nel documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate n. 7/2021 in ordine alla possibile fruizione dell'istituto dell'identificazione diretta, dovrebbe potersi applicare la medesima soluzione, ricorrendo alla procedura di rimborso di cui all'art. 38-ter del DPR 633/72 (in sostituzione di quella prevista per i soggetti UE all'art. 38-bis2 del DPR 633/72) prevista per i paesi Extra UE con cui l'Italia ha in essere accordi reciprocità. Tuttavia, la stessa Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto esplicitamente tale possibilità nella già citata risoluzione n. 7/2021, pertanto, in attesa di possibili ulteriori chiarimenti, al fine di ottenere con certezza il recupero dell'imposta il soggetto residente fuori dalla Comunità sarebbe obbligato a precedere con la nomina di un rappresentante fiscale.

Le stesse considerazioni dovrebbero valere per gli operatori italiani che opereranno nel Regno Unito, posto che i benefici sono riconosciuti esclusivamente a condizioni di reciprocità.

Si rileva che la nomina di un rappresentante fiscale in Italia e l'ottenimento del numero di partita IVA devono avvenire preventivamente, ossia anteriormente all'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini del tributo in Italia. Non è, invero, ammessa la retrodatazione degli effetti, né una successiva regolarizzazione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 12.9.2002 n. 301).

Regole transitorie

L'Accordo di recesso prevede alcune norme volte a regolare le operazioni transfrontaliere che pur essendo iniziate prima del 31.12.2020, termine del periodo di transizione, si siano concluse successivamente a tale data, come potrebbe avvenire nel caso di operazioni che hanno ad oggetto beni spediti nel 2020 e giunti a destinazione nel 2021.

Per le cessioni di beni, l'art. 51 paragrafo 1 dell'Accordo di recesso, stabilisce che le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto ha avuto inizio nel periodo transitorio e fine al termine di tale periodo mantengono la natura di operazioni intracomunitarie. Pertanto le stesse si qualificheranno comunque come cessioni intracomunitarie (non esportazioni) nel paese da cui partono e specularmente come acquisti intracomunitari (non importazioni) nel paese nel quale arrivano rilevando ai fini della compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT nel periodo d'imposta 2021. In tale contesto, viene comunque richiesto l'appuramento presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura dell'operazione mediante documentazione che attesti l'inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con due FAQ pubblicate nella sezione "Intrastat" del proprio sito, ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti rispetto alle operazioni con controparti del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate nel gennaio 2021.

Con la prima risposta, concernente l'esposizione nei modelli INTRASTAT dei servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli specifica che l'operazione è da riepilogare negli elenchi INTRA acquisti riferiti al mese di dicembre 2020 (o all'ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale) e che non è richiesta l'indicazione della data della fattura.

Nella seconda risposta, di tenore analogo, ma concernente l'indicazione degli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021, l'Amministrazione rileva che l'operazione deve essere riepilogata nei modelli riferiti al mese di dicembre 2020 (o all'ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale). In linea generale, infatti, tutti gli acquisti di beni che siano arrivati in Italia nell'anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno. In entrambi i casi, secondo l'Amministrazione, considerata l'incertezza della compilazione dei modelli, un'eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l'applicazione di sanzioni.

Inoltre, a norma dell'art. 51 paragrafo 2 del medesimo Accordo, viene precisato che le disposizioni della direttiva 2006/112/CE continuano ad applicarsi per i 5 anni successivi al termine del periodo transitorio in relazione alle operazioni transfrontaliere, aventi ad oggetto beni o servizi, effettuate tra il Regno Unito e uno Stato membro della UE. Può essere il caso ad esempio di beni che sono stati trasportati da uno Stato membro della UE al Regno Unito prima del termine del periodo transitorio e successivamente rientrano, inalterati, nel territorio unionale beneficiando delle previsioni dell'art. 143 par. 1 lett. e) della direttiva 2006/112/CE e, quindi, senza dover scontare l'IVA all'importazione.

Infine, al successivo paragrafo 3 dell'art. 51 dell'Accordo di recesso viene prevista la possibilità di presentare entro il 31 marzo 2021 le domande di rimborso in base alla direttiva 2008/9/CE dell'IVA versata prima della fine del periodo di transizione nel Regno Unito (o in uno Stato membro per gli operatori del Regno Unito). Peraltro, si rileva che le previsioni della citata direttiva continueranno ad applicarsi per cinque anni dopo il termine del periodo transitorio sia alle istanze presentate nel 2021 in relazione al 2020, sia alle istanze di rimborso già presentate al termine del 2020.

OSSERVA

Con riguardo al territorio dell'Irlanda del Nord, l'Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale, in considerazione della quale il predetto Stato resta soggetto alla normativa Ue per le cessioni di beni.

Al contrario, con riferimento alle prestazioni di servizi l'Irlanda del Nord è, invece, considerata Paese terzo, ai fini IVA. Pertanto, le operazioni aventi a oggetto beni spediti o trasportati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro della Ue e viceversa hanno natura di operazione intracomunitaria. Dovrebbe rimanere immutato l'obbligo di verifica, da parte del cedente nazionale, dello status di soggetto passivo Ue del cessionario, controllando la presenza del numero di identificazione IVA nell'archivio VIES e pur in assenza di conferme ufficiali sul punto, il regime di non imponibilità della cessione intracomunitaria dovrebbe

essere riconosciuto dietro prova fornita ai sensi dell'art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011 e dei relativi chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2020.

La direttiva n. 1756/2020 ha stabilito che per i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell'Irlanda del Nord, oltre al numero di partita IVA eventualmente attribuito dal Regno Unito, sia utilizzato un numero di partita IVA valido ai fini delle transazioni Ue, con codice paese "XI".

Con la determinazione del 15 febbraio 2021 n. 46832, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha provveduto a recepire le novità della richiamata direttiva, modificando le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell'Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso "XI".

Le novità hanno effetto a decorrere dalla presentazione dei modelli INTRASTAT riferiti a periodi successivi al 1° gennaio 2021. Pertanto, i nuovi codici sono operativi a partire dai modelli relativi a gennaio 2021, da presentarsi entro il 25 febbraio 2021. I codici paese GB possono in ogni caso essere ancora utilizzati per individuare i soggetti VIES stabiliti nel Regno Unito per le transazioni commerciali antecedenti il 2021.

Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

CSA International Consulting Srl

Milano, 17 marzo 2021

Copyright© La Lente sul Fisco